

## **TAVOLA RIASSUNTIVA DEL REGIME DI UTILIZZABILITA' DEI MEZZI DI PROVA NEL PROCESSO PENALE ORDINARIO**

(con una nota in tema di giudizio abbreviato)

**Premessa:** il criterio di classificazione dei mezzi di prova, seguito nel compilare la tavola, è stato principalmente quello della "efficacia probatoria", distinguendo i mezzi dotati di autonoma rilevanza ai fini del decidere, da quelli la cui utilizzabilità nel processo è sottoposta a speciali condizioni o limitazioni.

**Avvertenza:** la tavola è stata aggiornata in relazione alla legge 397/2000 in tema di indagini difensive, alla legge 45/2001 in tema di collaboratori di giustizia, alla legge 63/2001 attuativa delle disposizioni del riformato art. 111 della Costituzione, alla legge 367/2001 in tema di rogatorie internazionali.

**Giudice di Pace:** in tema di utilizzabilità dei mezzi di prova, nel processo innanzi al Giudice di Pace, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di rito, ad eccezione di quelle che fanno riferimento all'incidente probatorio (v. art. 2 DL 28 agosto 2000, n. 274).

### **Clausole di inutilizzabilità :**

**art. 64, comma 3 bis:** sono inutilizzabili le **dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio** se non è stato avvertito che le sue dichiarazioni potrebbero essere utilizzate nei suoi confronti e della sua facoltà di non rispondere alle domande (64, comma 3, lett. A e B); qualora l'indagato, sempre in sede di interrogatorio, non venga avvertito che, nel caso egli renda dichiarazioni sulla responsabilità di altri, assumerà la veste di testimone, tali dichiarazioni non saranno utilizzabili nei confronti delle persone da lui accusate (64, comma 3, lett. C);

**art. 141 bis:** ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con i mezzi della ripresa fonografica o audiovisiva;

**art. 177 e seguenti: nullità degli atti** (vedi anche art. 185 comma 4 e, sui rapporti tra nullità ed inutilizzabilità ed a proposito di divieti in tema di formazione della prova, Cass. Pen. Sezioni Unite, sent. n. 5021 del 16.5.96)

**art. 191:** le prove acquisite in violazione dei **divieti stabiliti dalla legge** non possono essere utilizzate; vedi tra l'altro:

- prove acquisite da giudice incompetente per materia (inutilizzabilità parziale, 26);
- divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato (62);
- dichiarazioni autoindizianti (inutilizzabilità parziale, 63);
- divieto di utilizzo di ipnosi, lie detector o simili (64; 188);
- divieto di intercettazione delle conversazioni dei difensori o degli investigatori privati e divieto di sequestro di documenti o di corrispondenza presso gli stessi (103);
- condizioni per l'ammissibilità di prove non disciplinate dalla legge (189);
- limitazioni in tema di prova riguardanti la cittadinanza e lo stato di famiglia (193);
- limiti della testimonianza (194);
- persone che non possono assumere la veste di testimone (197 e 197 bis);
- segreto professionale e di ufficio (200; 201; 195);
- dichiarazioni di informatori (203);
- divieto di perizia criminologica e psicologica (220);
- dichiarazioni al perito (228);
- documenti non acquisibili (234);
- documenti anonimi (240);
- corrispondenza non sequestrabile (254);
- intercettazioni non utilizzabili ( 270; 271);
- prove raccolte in assenza di autorizzazione a procedere (343);
- accertamenti tecnici del P.M. in presenza di richiesta di incidente probatorio (360);
- divieto al P.M. di chiedere, alle persone già sentite dal difensore o dal suo

sostituto, informazioni circa le domande formulate e le risposte date (362);

- divieto al difensore ed al suo sostituto di chiedere notizie, alle persone già sentite dal P.M. o dalla P.G., circa le domande formulate o le risposte date (391 bis);
- prove relative a persone rimaste estranee all'incidente probatorio (403);
- prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari (407);
- attività integrative di indagine vietate (430);
- divieto al PM, alla PG ed al difensore di assumere informazioni da chi dovrà essere sentito come teste (430 bis);
- domande che possono nuocere alla sincerità della risposta o che tendono a suggerire la risposta (499);
- divieti in tema di rogatorie (696; 729);

vedi anche infra.

**art. 195, comma 3:** quando **il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone**, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a testimoniare; l'inosservanza di tale norma rende inutilizzabili le dichiarazioni rese (vedi anche art. 203 per ciò che riguarda le dichiarazioni degli **informatori** della P.G. e dei servizi di sicurezza);

**art. 195, comma 4:** gli **ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria** non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. A e B, negli altri casi si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, dello stesso art. 195;

**art. 195, comma 6:** divieto di esaminare i testi su circostanze apprese da persone tenute al segreto professionale o d'ufficio (200, 201);

**art. 197 bis, comma 4:** la **persona giudicata in un procedimento connesso o per un reato collegato**, che abbia assunto la veste di testimone, non può essere obbligata a deporre sui fatti per i quali sia stata pronunciata sentenza di condanna nei suoi confronti se nel procedimento aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni; nell'ipotesi che la persona imputata in un procedimento connesso o per un reato collegato abbia rilasciato dichiarazioni in sede di interrogatorio dell'indagato (64 comma 3, lett.c), questa non può essere obbligata a deporre su fatti che concernano le proprie responsabilità in ordine ai reati per cui si procede o si sia proceduto nei suoi confronti;

**art. 197 bis, comma 5:** in ogni caso le dichiarazioni della **persona imputata o giudicata in un procedimento connesso o per un reato collegato**, che abbia assunto la veste di testimone, non possono essere utilizzate, contro la persona che le abbia emesse, nel procedimento a suo carico, nel procedimento di

revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile od amministrativo relativo allo stesso fatto.

**art. 199, comma 2:** il giudice a pena di nullità avvisa i **prossimi congiunti** dell'imputato della facoltà di astenersi dal testimoniare;

**art. 350, comma 6:** è vietata ogni documentazione ed utilizzazione delle notizie e delle **indicazioni provenienti dall'indagato privo di difensore**, assunte ad iniziativa della PG, sul luogo o nell'immediatezza del fatto ("assunte", per la giurisprudenza, deve intendersi "provocate", cioè rilasciate su sollecitazione della PG; in caso di dichiarazioni spontanee, rilasciate nelle medesime circostanze, si ritiene applicabile il comma 7);

**art. 391 bis, comma 6:** le **informazioni raccolte dal difensore**, o dal suo sostituto, in violazione delle modalità stabilite, non sono utilizzabili; le dichiarazioni autoindizianti, raccolte nel corso delle indagini difensive, non possono essere utilizzate contro chi le abbia rese (391 bis, comma 9);

**art. 407, comma 3:** salvo quanto previsto dall'art. 415 bis, qualora il PM non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli **atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine** non possono essere utilizzati (vedi anche 406, comma 8);

**art. 430 bis:** è vietato al P.M., alla P.G. e al difensore di assumere informazioni dalla **persona la cui testimonianza verrà acquisita nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento**;

**art. 514:** divieto generale di lettura e quindi di utilizzazione delle **dichiarazioni rese dall'imputato e dai testimoni al PM, alla PG o al Gip** e dei verbali relativi alle attività di indagine della PG (per le numerose eccezioni vedi parte I, paragrafo 2);

**art. 526:** il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione **prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento**; la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore;

**art. 13, comma 15, l. 8/91 (così come modificata dalla l. 45/2001):** salvi i casi di irripetibilità dell'atto, le dichiarazioni dei **collaboratori di giustizia** detenuti o internati sono inutilizzabili qualora siano stati violati i **divieti di incontro e di comunicazione**, posti a tutela della genuinità delle dichiarazioni stesse, contenuti nel precedente comma 14 dello stesso articolo;

**art. 16 quater, comma 9, l. 8/91 (così come modificata dalla l. 45/2001):** salvi i casi di irripetibilità dell'atto, le dichiarazioni rese dai **collaboratori di giustizia** oltre il **termine dei 180 giorni** dal momento nel quale hanno dichiarato la volontà di collaborare, sono utilizzabili esclusivamente nei

confronti del dichiarante stesso.

*Nota bene: l'inutilizzabilità della prova è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (191, comma 2).*

## I

### Mezzi di prova dotati di piena ed autonoma efficacia probatoria

#### **1) mezzi di prova contenuti ab initio nel fascicolo del dibattimento (art. 431)**

**a) Atti relativi alla procedibilità dell'azione penale** (querela, istanza, richiesta etc., 336 e sgg.) ed all'esercizio dell'azione civile (costituzione di parte civile, citazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria) (**N.B.** ex art. 511, comma 4, la lettura dei verbali di dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità);

**b) verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria** (verbali di perquisizioni, sequestri, accertamenti e rilievi su luoghi cose o persone relativi a situazioni modificabili nel tempo, verbali di fermo e di arresto v. 352, 354, 386); **le intercettazioni telefoniche** sono acquisite nel fascicolo del dibattimento solo se trascritti con i modi e le garanzie della perizia (268, comma 7); per gli atti divenuti non ripetibili v. art. 512;

**c) verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore** (verbali di ispezioni, perquisizioni, sequestri e accertamenti tecnici non ripetibili, 358 e sgg.; per le investigazioni del difensore vedi 327 bis e 391 decies);

**d) documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità** (727 e sgg.);

**e) verbali di atti assunti nell'incidente probatorio** (392 e sgg.; v. anche 403 e 513, comma 3);

**f) verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in condizione di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana ( 727 e sgg.);**

**g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'art. 236 (N.B. tali documenti sono utilizzabili esclusivamente ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato, v. art. 236);**

**h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253; 235) anche se costituite da documenti;**

*Nota bene: le parti possono concordare di acquisire al fascicolo del dibattimento atti non compresi nelle categorie sovraelencate e contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o frutto di investigazioni difensive (431, comma 2; 555, comma 4).*

## **2) mezzi di prova non formati nel dibattimento ma prodotti dalle parti o acquisiti dal giudice**

### ***Disposizioni di portata generale:***

**Art. 111 Costituzione:** *La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (vedi anche art. 526);*

**Art. 26:** *l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite (per l'inutilizzabilità parziale delle dichiarazioni raccolte dal giudice incompetente per materia v. art. 26, comma 2);*

**Art. 33 nonies:** *l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'inutilizzabilità delle prove già acquisite;*

**Artt. 511 e 515:** *la lettura o la equivalente dichiarazione di utilizzabilità è necessaria ai fini della allegazione di atti al fascicolo del dibattimento;*

**Art. 511, comma 2:** *la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.*

**a) Documenti** (234 e sgg.; 495; 515), è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (**N.B. è vietata l'acquisizione di documenti contenenti informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti per cui è processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti e dei periti, art. 234, comma 3; è vietata l'acquisizione e l'utilizzazione di documenti che contengano dichiarazioni anonime a meno che non costituiscano corpo di reato o provengano comunque dall'imputato, v. art. 240);**

**b) documenti costituenti corpo del reato** (235; 253), devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga;

**c) documenti provenienti dall'imputato** (237), ne è consentita l'acquisizione, anche di ufficio, anche se sequestrati presso persone diverse dall'imputato o da queste prodotti;

**d) verbali di prove di altri procedimenti**, (238; 511, comma 2; 511 bis) possono essere acquisiti, anche d'ufficio:

1) **verbali di altri procedimenti penali** se si tratta di prove **acquisite nel dibattimento o nel corso dell'incidente probatorio** (238, comma 1), tali dichiarazioni sono utilizzabili esclusivamente nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione, (238, comma 2 bis); (**N.B. tutte le dichiarazioni rese dal coimputato per il medesimo reato o da persona indicata dall'art. 210, sono valutate unitamente agli**

**altri, eventuali, elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, v. art. 192, comma 3);**

2) **verbali di prove assunte nel corso di giudizi civili** conclusi con sentenza definitiva (238, comma 2 e 2 bis); gli elementi di prova contenuti in tali verbali possono essere utilizzati esclusivamente contro colui nei cui confronti la sentenza civile faccia stato;

3) è comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di **atti di altri procedimenti divenuti non ripetibili** (238, comma 3); in caso di non ripetibilità sopravvenuta, questa essere deve essere frutto di circostanze non prevedibili.

*Attenzione: fuori da questi casi i verbali di dichiarazioni raccolte fuori dal dibattimento possono essere utilizzate solo se l'imputato vi consente (238, comma 4), in mancanza di tale consenso, detti verbali possono essere utilizzati ai fini delle contestazioni (500 e 503); resta fermo, comunque, il diritto delle parti ad ottenere l'esame delle persone autrici delle dichiarazioni acquisite (238, comma 5);*

*Nota bene: nei procedimenti per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, (associazione di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri) e per reati sessuali, quando è richiesto l'esame di un testimone (nel caso di reati sessuali esclusivamente con riguardo ai testi infrasedicenni) o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice, o taluna delle parti, lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze (vedi art. 190 bis).*

*Nota bene: quando è ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento (vedi art. 495, comma 1).*

**e) verbali delle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito di diverso procedimento** (270), possono essere utilizzati solo nel caso che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;

**f) dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate ai fini delle contestazioni quando risulti che questi sia stato sottoposto a minaccia o subornazione, a tale disciplina soggiacciono anche le dichiarazioni raccolte nell'ambito delle investigazioni difensive e contenute nel fascicolo del difensore** (500, comma 4; 391 octies e decies);

**g) dichiarazioni rese nel corso dell'udienza preliminare, ex art. 422, se utilizzate per le contestazioni;** tali dichiarazioni sono utilizzabili, a richiesta di parte, esclusivamente nei confronti delle parti che abbiano partecipato alla loro assunzione (500, comma 6);

**h) dichiarazioni rese dall'imputato o dalle altre parti private al PM o alla PG su delega del PM, alle quali aveva diritto di assistere il difensore, se utilizzate per le contestazioni** (503, comma 5); tale disposizione si estende, ad opera del comma 6 dello stesso articolo anche alle dichiarazioni rese dalle parti private in sede di interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale (294; 299, comma 3 ter), udienza di convalida (391) e udienza preliminare (422);

**i) la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito** (511, comma 3), possono essere acquisiti anche d'ufficio **documenti, note scritte e pubblicazioni consultate dal perito o dal consulente tecnico nel**

**corso dell'esame (501);**

**l) atti divenuti irripetibili (512)**, il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli **atti assunti dalla PG o dal PM, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare** quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione; tale norma vale anche **per le dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 210, comma 1**, al PM, alla PG su delega del PM, al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare o al difensore (513, comma 2, **vedi però art. 192, comma 3; 391 decies**;) e **per le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia (26, comma 2); per le prove raccolte nel corso di altri procedimenti**, vedi l'art. 238, comma 3;

*Attenzione: la disciplina di cui all'art. 512, per l'effetto della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., non è applicabile alle dichiarazioni dei **prossimi congiunti** che al dibattimento si siano avvalsi della facoltà di astenersi dal deporre, ai sensi dell'art. 199 (vedi sentenza Corte Cost. 440/00).*

**m) dichiarazioni di persona residente all'estero (512 bis)**, il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni di persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non sia comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale;

**n) dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato contumace o assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame (513)**, in questo caso, il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato al PM, o alla PG su delega del PM, o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorra una delle circostanze di cui all'art. 500, comma 4 (violenza, minaccia, etc.); a tale disciplina soggiacciono anche le dichiarazioni raccolte nell'ambito delle investigazioni difensive e contenute nel fascicolo del difensore (391 octies e decies);

**o) dichiarazioni dell'imputato, delle persone indicate dall'art. 210 e dei testimoni che durante l'udienza preliminare siano stati sentiti, su richiesta di parte, nelle forme previste dagli artt. 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore (514; 421, comma 2; 422).**

### **3) mezzi di prova formati nel dibattimento**

a) **Verbale d'udienza**, descrive e riporta, tra l'altro, tutte le attività istruttorie svolte nel corso del dibattimento (480, 481, 510, 515).

## II

### Atti e dichiarazioni utilizzabili ai fini della deliberazione qualora sussistano altri elementi probatori che ne confermino l'attendibilità

a) **dichiarazione utilizzabili rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o da persona imputata di un reato collegato nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b; (192, comma 3 e 4; 12; 210; 238, comma 2 bis; 513 comma 2)**

b) **sentenze irrevocabili (238 bis);**

## III

### Atti e dichiarazioni utilizzabili nelle contestazioni o acquisibili ai soli fini dell'accertamento della credibilità della persona esaminata

a) **Dichiarazioni ripetibili rese al giudice incompetente per materia se utilizzate per le contestazioni (26; 500 e 503);**

b) **Le sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano, sentenze straniere riconosciute e i certificati del casellario giudiziale, acquisibili unicamente per valutare la credibilità del testimone (236, comma 2; v. anche 238 bis);**

c) **dichiarazioni rese nel corso di altri procedimenti, non direttamente utilizzabili perché non rientranti casi previsti dai commi 1, 2,**

**2 bis e 3 dell'art. 238 o per mancanza di consenso da parte dell'imputato, se utilizzate per le contestazioni (238, comma 4; 500 e 503);**

**d) dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla PG, escluse quelle assunte (per la giurisprudenza "assunte" ha il significato di "provocate" cioè rilasciate su sollecitazione della PG) , senza l'assistenza del difensore, sul luogo o nell'immediatezza del fatto (350, commi 6 e 7);**

**e) dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenuta nel fascicolo del PM, la cui lettura od allegazione non sia espressamente vietata, utilizzate per le contestazioni, a tale disciplina soggiacciono anche le dichiarazioni raccolte nell'ambito delle investigazioni difensive e contenute nel fascicolo del difensore (500, commi 1 e 2; 391 octies e decies);**

**f) dichiarazioni precedentemente rese dalle parti e contenute nel fascicolo del PM, la cui lettura od allegazione non sia espressamente vietata, utilizzate per le contestazioni ed alle quali in difensore non aveva diritto di assistere (503, commi 3 e 4).**

## IV

### Atti utilizzabili ai soli fini dell'accertamento della sussistenza della condizione di procedibilità

**a) Verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza (511, comma 4).**

## V

### Atti o documenti acquisibili ai soli fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della parte offesa

**a) Certificati del casellario giudiziale, documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di**

**sorveglianza, sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e sentenze straniere riconosciute (236)**

---

## **Nota: il regime di utilizzabilità dei mezzi di prova nel processo celebrato con rito abbreviato**

Con la sentenza n.16 del 21-30 giugno 2000, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativo al diritto dell'imputato ad eccepire, in sede di giudizio abbreviato, la inutilizzabilità di taluno dei mezzi di prova contenuti nel fascicolo del PM.

Una prima corrente interpretativa riteneva che, formulata la richiesta del rito alternativo, l'imputato implicitamente rinunziasse ad eccepire tale inutilizzabilità e che il giudicante avesse la facoltà di fondare la propria decisione anche su prove illegittimamente acquisite o nulle.

Tale orientamento giurisprudenziale riteneva, tuttavia, che l'imputato avesse il diritto di sollevare la questione della utilizzabilità prima di formulare la richiesta di abbreviato, esponendosi però al rischio che il giudicante potesse ritenere il processo non "definibile allo stato degli atti" e conseguentemente rigettare la richiesta.

Le Sezioni Unite, anche tenendo conto della recente riforma del rito abbreviato e del venir meno del requisito della "definibilità allo stato degli atti" per l'ammissione al rito alternativo, hanno ritenuto, in accordo con la opposta corrente interpretativa, che il fascicolo del PM (e, dobbiamo ritenere, anche il materiale probatorio raccolto dal difensore) debba essere purgato, anche d'ufficio, dagli elementi di prova nulli od illegittimamente acquisiti.

I nuovi poteri inquisitori del giudice, in ordine alle prove, previsti dal nuovo modello di giudizio abbreviato, consentono comunque la rinnovazione dei mezzi di prova espunti dal fascicolo ma ritenuti essenziali ai fini del decidere.

La citata sentenza ha anche definito la natura dei vizi rilevanti ai fini della declaratoria di inutilizzabilità: sono inutilizzabili solamente quelle prove affette da assoluta nullità (179) o raccolte in violazione dei divieti di legge (191), in tali categorie sono da annoverarsi "tanto le prove oggettivamente

vietate quanto le prove formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione, e, perciò, assoluti ed irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale".

Naturalmente non sono rilevanti ai fini della inutilizzabilità quei divieti (es. 514) e restrizioni relativi alla forma ordinaria del processo, retta dai principi e dalle garanzie del giudizio accusatorio; principi e garanzie ai quali l'imputato rinuncia "patteggiando sul rito" e scegliendo un processo meno garantito, ma più conveniente, all'interno del quale viene conferita dignità di prova a tutto il materiale legittimamente raccolto dalle parti durante le indagini preliminari.

La sentenza ritiene anche che siano da considerarsi utili ai fini del decidere quelle prove affette da inutilizzabilità "relativa" come le dichiarazioni spontanee dell'imputato alla PG (350, comma 7), gli accertamenti tecnici non ripetibili svolti nonostante la riserva formulata dall'indagato di promuovere incidente probatorio (360, comma 5) e le prove assunte nell'incidente probatorio nei confronti dell'imputato non rappresentato in quella sede (403, comma 1).

---

**Gentleman's agreement:** la "tavola" può essere liberamente riprodotta, purché in forma integrale e citandone la fonte; ogni utilizzazione commerciale è vietata.

Ogni osservazione, suggerimento o segnalazione di errori sarà benvenuta.